

Pubblicato il 27/01/2025

N. 00043/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 334 del 2024, proposto da:

(Omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Corrias, con domicilio eletto presso il suo studio in Tortolì, via Oristano 1;

nei confronti

(Omissis), non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

1) della deliberazione della Giunta del Comune di Quartu Sant'Elena, n. 49 del 28.02.2022, recante l'approvazione del Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell'accesso agli impieghi e alle procedure selettive, nella parte in cui stabilisce, all'art. 9, comma 5, che il bando delle progressioni verticali "può prevedere lo svolgimento di un colloquio che verterà sull'accertamento delle competenze professionali, sulla capacità di fornire soluzioni operative e

sull'accertamento delle capacità, attitudini e motivazioni"; 2) delle deliberazioni della Giunta del Comune di Quartu Sant'Elena n. 303 del 5.12.2023 e n. 293 del 24.11.2023 nella parte in cui prevedono (art. 5, n. 4), nelle procedure di selezione delle progressioni verticali interne, un colloquio motivazionale con un punteggio massimo di 20 punti; 3) a) della determinazione del dirigente del Comune di Quartu Sant'Elena, n. 1892, del 6.12.2023, che ha approvato il bando di procedura comparativa per la progressione verticale tra le aree, ai sensi dell'art. 15 del CCNL enti locali del 16.11.2022, riservata al personale a tempo indeterminato del Comune di Quartu Sant'Elena, per la copertura dei posti disponibili in relazione alla previsione del piano annuale delle assunzioni, limitatamente alla procedura relativa ad 1 posto di istruttore direttivo amministrativo, nel settore 5, Affari generali, organi istituzionali, servizi demografici e URP, e nella sola parte in cui prevede (art. 5, punto 4) un colloquio motivazionale con attribuzione di 20 punti; b) del relativo bando, nella parte di interesse; 4) di tutti i verbali della commissione giudicatrice della procedura e, in particolare, del verbale n. 1 del 19.1.2024 e del verbale n. 2 del 31.1.2024; 5) della determinazione del dirigente del Comune di Quartu Sant'Elena, n. 238 del 15.2.2024 di presa d'atto dei verbali delle commissioni relativi alle procedure di comparative di progressione verticale e approvazione graduatorie, nella sola parte relativa alla procedura impugnata (1 posto di istruttore direttivo amministrativo, settore 5, affari generali, organi istituzionali, servizi demografici e URP); 6) della determinazione n. 304 del 27.2.2024, del dirigente del settore programmazione e gestione delle risorse umane, nella parte in cui ha provveduto all'attribuzione della progressione verticale oggetto di ricorso, progressione verticale in cat. D da destinare al settore 5, al controinteressato (Omissis); 7) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

ottenuti dalla sig.ra (Omissis) e dei 60 punti ottenuti dalla sig.ra (Omissis).

Con determinazione dirigenziale 15 febbraio 2024, n. 238, sono stati approvati gli atti della selezione e la graduatoria finale, per cui con successiva determinazione dirigenziale 27 febbraio 2024, n. 304, la progressione in Categoria D è stata attribuita al sig. (Omissis).

In sede di accesso ai documenti il Comune di Quartu Sant'Elena ha consegnato alla sig.ra (Omissis) la determinazione 24 dicembre 2021, n. 1646, utilizzata dalla Commissione per desumere lo svolgimento, da parte del sig. (Omissis), di procedimenti complessi, nonché un certificato di servizio rilasciato dal Comune di Imperia attestante la percezione di indennità da parte dello stesso controinteressato, elementi, questi, utilizzati ai fini dell'attribuzione del punteggio per titoli.

Con il ricorso ora in esame, notificato in data 15 aprile 2024, la sig.ra (Omissis) ha chiesto l'annullamento dei sopra descritti esiti concorsuali, nonché del bando di **concorso** nella parte in cui ha previsto lo svolgimento di una prova orale, nonché della determinazione 28 febbraio 2022, n. 49, recante l'approvazione del Regolamento per la disciplina dei concorsi, nella parte in cui consente l'inserimento di una prova orale, delle deliberazioni della Giunta comunale di Quartu Sant'Elena 5 dicembre 2023, n. 303 e 24 novembre 2023, n. 293, nella parte in cui prevedono nelle procedure di selezione delle progressioni verticali interne, un colloquio motivazionale con un punteggio massimo di 20 punti. Inoltre la ricorrente ha chiesto, in via principale, di essere dichiarata vincitrice in luogo del controinteressato e, in via subordinate, la riedizione della procedura concorsuale senza lo svolgimento di prova orale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Quartu Sant'Elena, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 29 maggio 2024, fissata per l'esame dell'istanza cautelare proposta in ricorso, l'esame della controversia è stato rinviato al merito.

È seguito il deposito di ulteriori memorie difensive.

Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che la controversia possa essere definita già allo stato solo su alcune delle questioni controverse, mentre su altre si rendono necessari ulteriori approfondimenti istruttori

In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di rito proposta dal Comune resistente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, avendo la sig.ra (Omissis) chiesto l'annullamento (anche) del verbale n. 1 del 19 gennaio 2024, relativo alla seduta in cui le è stato attribuito il punteggio per titoli e curriculum professionale e della relativa determinazione approvativa n. 238/2024, con la conseguenza che, in caso di accoglimento della sua domanda, l'interessata non potrebbe essere dichiarata vincitrice per caducazione degli stessi atti di svolgimento della procedura concorsuale.

L'eccezione è infondata semplicemente perché il citato verbale del 19 gennaio 2024 contiene anche l'attribuzione del punteggio al controinteressato, per cui è evidente l'intenzione della ricorrente, desumibile dal suo intero impianto difensivo, di impugnarlo limitatamente a tale aspetto e non anche in relazione al punteggio personalmente ottenuto.

Passando all'esame del ricorso nel merito, può essere sin d'ora respinto il primo motivo, con cui la sig.ra (Omissis) deduce la violazione dell'art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 15 del vigente CCNL di comparto enti locali, nella parte in cui la prima delle citate disposizioni statuisce che *“le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche tra qualifiche diverse, avvengono tramite “procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti ...”*, così come la seconda stabilisce che gli *“Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite*

procedura comparativa basata: - sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; - sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno; - sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”.

Secondo la ricorrente queste disposizioni non consentirebbero all'ente locale di inserire nella procedura selettiva alcuna prova orale, imponendogli di valorizzare esclusivamente l'esperienza conseguita e i titoli professionali dei candidati, il che evidenzerebbe l'illegittimità del bando e degli atti normativi interni cui lo stesso si conforma, i quali, invece, prevedono un colloquio da svolgersi attraverso l'estrazione di domande dal contenuto giuridico da sottoporre ai candidati.

La censura è infondata.

Dalla lettura del comma 1-bis del richiamato art. 52 emerge semplicemente la volontà del legislatore che le progressioni avvengano a seguito di una procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di competenze professionali.

Pertanto la norma non specifica il modo con cui il Comune deve procedere all'accertamento di tali presupposti e, in particolare, quello della competenza professionale, concetto, questo, che ben si presta a essere accertato, oltre che mediante esame dei titoli, attraverso vere e proprie prove concorsuali, come avvenuto nel caso ora in esame, il che appare addirittura opportuno laddove, come nel caso in esame, il vincitore del **concorso**, accedendo alla Categoria D del ruolo, si troverà necessariamente ad assumere decisioni di una certa responsabilità (si veda, in questo senso, Tar Bari, sentenza 30 aprile 2024, n. 538), tanto è vero che la progressione in Categoria D determina notoriamente una vera e propria novazione del rapporto di lavoro.

Deve, quindi, concludersi che, nel prevedere una prova orale al fine di accertare la competenza professionale dei candidati, nei regolamenti prima e nel conseguente bando poi, il Comune ha correttamente esercitato l'ampia sfera di discrezionalità di cui dispone sul punto, con la conseguente insussistenza dei vizi di violazione di legge sollevati in ricorso.

Con le successive censure parte ricorrente contesta, invece, il punteggio attribuito al controinteressato per esperienza professionale e competenza, pari complessivamente a 25, sostenendo che per questi gli spettasse il minor punteggio complessivo di 17, per cui lo stesso avrebbe dovuto essere collocato alle spalle della stessa ricorrente, che in questo momento accusa un *gap* di soli 4 punti.

A fondamento di tale prospettazione la ricorrente contesta diversi punteggi parziali attribuiti al sig. (Omissis).

In primo luogo contesta il punteggio di 9 (7+2) attribuito al controinteressato per il diploma di laurea magistrale e per il relativo voto, sul presupposto che dagli atti non emerga alcuna prova dell'esistenza di tale titolo di studio.

Tale censura è, però, infondata, in quanto su tali aspetti fa fede la domanda di partecipazione al **concorso** presentata dal sig. (Omissis) con il regime dell'autocertificazione, il quale aveva dichiarato il possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza "vecchio rito" e un relativo voto di 94, per i quali erano, rispettivamente, previsti 2 e 7 punti, cioè i punteggi che sono stati correttamente gli sono stati riconosciuti, né era previsto, quanto meno nella fase concorsuale vera e propria, il deposito della relativa documentazione universitaria a comprova dei sopra descritti titoli.

Necessitano, invece, di ulteriori approfondimenti istruttori le altre censure dedotte in ricorso relativamente a:

- difetto di motivazione del punteggio di 12 assegnato al controinteressato per la performance positiva degli ultimi 3 anni, come da verbale di **concorso** n. 1, punto 1, sul presupposto che dagli atti di **concorso** e dalla documentazione ottenuta in sede di accesso non emergerebbe alcuna motivazione di tale

punteggio, benché lo stesso fosse stato declinato, come emerge dallo stesso verbale di **concorso** n. 1, in una forbice che partiva da un massimo di punti 12 (per una performance valutata 100) e arrivava a un minimo di 1 (per una performance valutata 81);

- difetto di motivazione del punteggio di 6 attribuito al controinteressato per avere svolto la funzione di responsabile in procedimenti amministrativi complessi, evidenziando che nella determinazione n. 1646/2021, a tal fine valorizzata dal Comune, si legge che *“il tempo di lavoro di (Omissis) presso l'ufficio di stato civile ha carattere residuale, in quanto svolge attività prevalente presso l'Ufficio Anagrafe, con incarico di specifica responsabilità consistente nel supportare il coordinatore nell'attività di programmazione e gestione operativa dell'ufficio anagrafe e di gestione dello sportello al pubblico dell'ufficio di stato civile”*, il che dimostrerebbe come il sig. (Omissis) sia stato titolare di un unico incarico di responsabile di procedimento complesso, il che, in assenza di motivazione ulteriore, non giustificherebbe il punteggio massimo di 6 previsto per tale voce dall'art. 5, punto 3, lett. d), del bando, ribadito al punto 1, lett. d) del verbale della commissione di **concorso** in data 19 gennaio 2024, per cui su tale voce sarebbe giustificabile l'attribuzione, al massimo di 1 punto.

- difetto di motivazione del punteggio di 4 attribuito al controinteressato per avere conseguito un'indennità per specifica responsabilità, trattandosi, anche in questo caso, del punteggio massimo previsto dal bando per la relativa voce, come da verbale di **concorso** n. 1 del 19 gennaio 2024, punto 3, lett. e), senza che la Commissione abbia spiegato le ragioni di tale valutazione a fronte di una sola indennità percepita per soli 3 anni, nonché di uno stato di servizio del controinteressato piuttosto generico, come perciò non darebbe precisa contezza della natura.

Il Collegio ritiene che su tali aspetti si rendano necessari ulteriori approfondimenti istruttori in quanto dall'esame degli atti versati in giudizio sembra possibile rinvenire soltanto l'elencazione dei profili rilevanti (*performance* pregressa, incarichi complessi e indennità per specifiche

responsabilità) e dei minimi (non sempre) e massimi del punteggio attribuibile su ciascuno di essi, mentre non paiono rinvenibili dei criteri predeterminati che la Commissione abbia utilizzato per l'attribuzione dei punteggi concretamente spettanti tra i minimi e massimi sopra descritti, né l'indicazione di alcuna motivazione a fondamento degli stessi.

Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene che debbano essere respinte l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale, così come la prima censura e la doglianza relativa al punteggio per il diploma e il voto di laurea proposte dalla ricorrente.

Dispone, inoltre, in via istruttoria, il deposito, a cura del Segretario comunale dell'Amministrazione resistente o suo delegato, entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, di apposita relazione, corredata dell'eventuale documentazione di riferimento, indicante gli eventuali criteri predeterminati, in seno al procedimento, per l'attribuzione dei sopra descritti punteggi, secondo quanto specificato in dispositivo, con la precisazione che laddove non fosse rinvenibile alcun atto concorsuale recante i criteri e/o le motivazioni sopra descritti il Segretario comunale o suo delegato dovrà darne atto nella relazione, mentre nel caso tali elementi siano rinvenibili agli atti del procedimento concorsuale dovrà specificamente descriverli e allegare la documentazione amministrativa di riferimento.

È opportuno rimettere alla sentenza definitiva ogni determinazione sulle spese di lite e disporre sin dora il rinvio della trattazione alla pubblica udienza del 4 giugno 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale, la prima censura proposta dalla ricorrente, relativa allo svolgimento della prova orale, nonché la censura relativa al voto attribuito al controinteressato per il diploma e il voto di laurea.

Dispone il deposito, a cura del Segretario comunale dell'Amministrazione resistente o suo delegato, entro 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza, di un'apposita relazione, corredata dell'eventuale documentazione amministrativa di riferimento, indicante gli eventuali criteri predeterminati utilizzati dalla Commissione per l'attribuzione dei punteggi concretamente assegnati al controinteressato tra il minimo e il massimo previsti e/o le specifiche motivazioni addotte a questo stesso fine dalla Commissione, relativamente alle seguenti voci: - punteggio di 12 assegnato al controinteressato per la *performance* degli ultimi 3 anni (verbale di **concorso** n. 1); - punteggio di 6 attribuito al controinteressato per avere svolto funzioni di responsabile in procedimenti amministrativi complessi (art. 5, punto 3, lett. d, del bando e punto 1, lett. d), del verbale della commissione di **concorso** in data 19 gennaio 2024); - punteggio di 4 attribuito al controinteressato per avere conseguito un'indennità per specifica responsabilità (verbale di **concorso** n. 1 del 19 gennaio 2024, punto 3, lett. e).

Spese processuali rimesse alla sentenza conclusiva del giudizio.

Rinvia per la prosecuzione dello stesso alla pubblica udienza del 4 giugno 2025.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Tito Aru, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Andrea Gana, Referendario

L'ESTENSORE
Antonio Plaisant

IL PRESIDENTE
Tito Aru

IL SEGRETARIO